



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

II CAPO DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DI CONCERTO CON

II CAPO DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Decreto di modifica dell'allegato al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 507566 del 01/10/2024, come modificato dal decreto prot. n. n. 43350 del 30/01/2025, recante l'attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale di cui ai commi da 139 a 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificati dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024 n. 101 .

VISTO l'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e, in particolare, l'articolo 1 commi da 139 a 142;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico e, in particolare, l'articolo 4 *bis* che ha sostituito i commi da 139 a 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con i seguenti : *"139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale*



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

II CAPO DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DI CONCERTO CON

II CAPO DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi. 140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 142. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 3 -ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalità e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141".

VISTO l'articolo 19, comma 1-bis del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 a norma del quale "All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 507566 dell'1/10/2024 recante disposizioni di attuazione per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale di cui ai commi da 139 a 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificati dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024 n. 101;

VISTO l'articolo 3 comma 5 del citato decreto 1/10/2024, n. 0507566, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 43350 del 30/01/2025, a



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

II CAPO DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DI CONCERTO CON

II CAPO DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

norma del quale l'allegato al decreto stesso può essere modificato o sostituito con provvedimento interdipartimentale adottato di concerto dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dal Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale ;

RITENUTO , pertanto, necessario modificare l'allegato al predetto decreto n. 507566 del' 1/10/2024, recante le modalità di tenuta del registro telematico dei cereali , al fine di rendere il contenuto dello stesso coerente con le disposizioni del decreto stesso;

DECRETANO

Articolo unico

L'allegato al decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 507566 del 01/10/2024 recante l'attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale di cui ai commi da 139 a 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificati dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024 n. 101 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il Capo Dipartimento ICQRF

Felice Assenza



Felice Assenza
MASAF
03.06.2025
17:38:41
GMT+02:00

Il Capo Dipartimento DIPACSR

Giuseppe Blasi



GIUSEPPE
BLASI
MASAF



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

II CAPO DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DI CONCERTO CON

II CAPO DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

ALLEGATO – modalità di tenuta del registro telematico dei cereali

1. Disposizioni generali

Il Registro telematico dei cereali (di seguito Registro) non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria.

I **soggetti** obbligati alla tenuta del Registro, i **prodotti** e le **operazioni** per i quali sussiste l'obbligo di registrazione sono esclusivamente quelli indicati negli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente Decreto.

2. Modalità di registrazione

1. Il Registro **consente** la registrazione dei prodotti riportati nella **tabella 1**, per le operazioni indicate nella **tabella 2**.

2. L'unità di misura utilizzata per la compilazione del Registro è **la tonnellata**.

3. Nel caso di operazioni effettuate **per conto terzi**, il Registro è tenuto da chi materialmente detiene il prodotto.

4. I prodotti sono registrati separatamente in base all'**origine** (intesa come luogo di coltivazione del cereale: Italia, Ue, Non Ue),

5. Per la registrazione delle operazioni è possibile utilizzare una duplice modalità:

- a) il sistema *on line* per la registrazione diretta delle operazioni sulla base del modello riportato nella Tabella 4 (modello di tabella on line per registrazione trimestre di riferimento);
- b) il sistema di interscambio di dati.

A tal fine sul portale - Sian è pubblicata la documentazione tecnica riportante le modalità di tenuta del Registro di cui ai punti a) e b), ed i controlli effettuati dal sistema informativo.

6. Eventuali aggiornamenti, integrazioni e modifiche delle specifiche tecniche, dei codici e delle tabelle riportati nel presente allegato sono segnalati nel portale -Sian ed integrati nella documentazione tecnica pubblicata nel medesimo portale.

3. Il sistema *on line*

Il sistema *on line* dedicato al Registro è accessibile dal portale Sian all'operatore previa autenticazione con la propria identità digitale e rende disponibile un insieme di funzionalità per la registrazione direttamente (on line) sul SIAN delle operazioni, la consultazione e stampa del Registro.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

II CAPO DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DI CONCERTO CON

II CAPO DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

4. Il sistema interscambio

1. La registrazione delle operazioni avviene tramite un colloquio diretto ed automatico tra il sistema informatico gestionale aziendale dell'operatore ed il SIAN. In particolare, il sistema di interscambio è un'applicazione informatica (*sistema software*) che consente a due o più sistemi informativi di scambiarsi delle informazioni e attivare processi di cooperazione.
2. Per poter realizzare questa modalità di interscambio è necessario che il sistema informatico gestionale aziendale che coopera con il SIAN realizzi le componenti *software* dedicate alla trasmissione delle informazioni previste dal Registro rispettando le relative specifiche tecniche.

5. Prodotti

CODICE	Tabella 1 – PRODOTTO
10011900	Frumento duro
10019900	Frumento tenero e frumento segalato
10059000	Granturco
10039000	Orzo
10019900	Farro
10029000	Segale
10079000	Sorgo
10049000	Avena
10082900/10083000	Miglio e scagliola



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

II CAPO DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DI CONCERTO CON

II CAPO DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

6. Codici Operazione

Ad ogni **operazione** è assegnato un **codice** per ognuno dei quali si prevede la compilazione di specifici campi.

TABELLA 2 – CODICI OPERAZIONE	
CODICE	TIPO OPERAZIONE
ACQ	Acquisizione a qualsiasi titolo
CESS	Cessione a qualsiasi titolo

7. Attributi dei prodotti

TABELLA 3 - ORIGINE	
Codice	Origine
IT	Cereale italiano
UE	Cereale UE
EX	Cereale extra UE
MI	Miscela di cereali UE, UE/extra UE, extra UE



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

II CAPO DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DI CONCERTO CON

II CAPO DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**TABELLA 4: MODELLO DI TABELLA ON LINE – REGISTRAZIONE DATI
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO**

Anno	Trimestre			
Progressivo (automatico)	cod TARIC	Codice operazione	Massa netta (tonn)	Paese di origine merce (luogo di coltivazione)
1		Acq		IT
2		Acq		UE
3		Acq		Non UE
4		Acq		MI
5		Acq		ND
6		Cess		IT
7		Cess		UE
8		Cess		Non Ue
9		Cess		MI
10		Cess		ND